

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 18.4.2014 La Nuova Procedura Civile, 3, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

No alla sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., se vengono proposti due mezzi di impugnazione diversi.

La sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Ove, invece, contro la medesima sentenza di primo grado esecutiva vengano proposti appello ed opposizione di terzo, si è in presenza di due distinti mezzi di impugnazione esercitati nell'ambito dello stesso processo, sicché la pregiudizialità che verrebbe a configurarsi è meramente processuale e non sostanziale. Ne consegue che - fermi i poteri del giudice dell'opposizione di pronunciare la sospensione dell'esecuzione della sentenza - non può farsi ricorso alla sospensione del giudizio di appello ex art. 295 cod. proc. civ., essendo ciascuna impugnazione destinata a proseguire per proprio conto.

Corte di Appello di Lecce (Taranto), sentenza del 14.1.2014

...omissis...

Con sentenza n. 639/2009 dell'11.5.2009 il Tribunale di Taranto rigettava la domanda proposta dalla xxx nei confronti del Condominio sito in Taranto alla Via xxxx, diretta al risarcimento dei danni patrimoniali provocati dall'oscuramento delle vetrine del suo locale posto al piano terra, a causa di

lavori di ristrutturazione dello stabile. Il tribunale accoglieva altresì in parte la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio, condannando la xxx. al ripristino delle finestre, in luogo delle vetrine sull'immobile posto al piano terra, in quanto opere eseguite in violazione dell'art. 6 del regolamento condominiale e compensava nella misura del 50% le spese processuali, condannando la xxxx.l. al pagamento della restante metà.

Per la parziale riforma di detta sentenza ha proposto tempestivo appello la xxx in persona del suo legale rappresentante ed ha chiesto: rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte avversa ed annullarsi la condanna al ripristino delle finestre in luogo delle vetrine; compensarsi integralmente le spese del primo grado di giudizio e conseguentemente condannarsi il Condominio alla restituzione, in suo favore, della somma di Euro 5.019,79 versata dalla società in virtù di atto di precetto notificato il 7.7.009; con vittoria di spese del grado di appello e distrazione in favore del difensore antistatario.

Si è costituito il xxx in persona del suo legale rappresentante, instando per il rigetto dell'appello con vittoria di spese ed ha chiesto, in accoglimento dello spiegato appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: accertarsi e dichiararsi il diritto del Condominio al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa, occorsi a seguito della condotta posta in essere dalla stessa e consistente nella violazione quantomeno degli artt. 6 ed 8 del regolamento di condominio e nell'abusivo cambiamento della destinazione d'uso dell'intero piano terra dello stabile condominiale in spregio alle norme di legge in materia di sicurezza nonché di quanto stabilito nel certificato di destinazione urbanistica del Comune di Taranto, che destina a "zona di verde pubblico", con consequente esclusione di qualsiasi tipo di commerciale, la particella n. 170 del foglio di mappa n. 245; per l'effetto condannarsi la stessa al pagamento della soma ritenuta di giustizia, da quantificarsi in via equitativa; in ogni caso condannare la xxx. alla rifusione al Condominio dell'intero importo delle spese processuali sostenute in relazione al giudizio di primo grado.

All'udienza del 21.6.2013 il procuratore dell'appellante principale ha precisato le conclusioni, come rassegnate a verbale, insistendo preliminarmente nella richiesta di sospensione del giudizio sino al termine del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposto avverso la medesima sentenza dalla xxxx.., che aveva assunto l'illegittima interferenza di detta sentenza con l'esercizio del proprio diritto di proprietà, avendo essa acquistato i locali commerciali siti al piano terra dello stabile giusta atto per notar Leccese del 20.9.2007, registrato a Taranto il successivo 24 settembre al n. 6994.

La causa è stata quindi ritenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Va preliminarmente rigettata l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., presupponendo questa l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Ove, invece, contro la medesima sentenza di primo grado esecutiva vengano proposti appello ed opposizione di terzo, si è in presenza di due distinti mezzi di impugnazione esercitati nell'ambito dello

stesso processo, sicché la pregiudizialità che verrebbe a configurarsi è meramente processuale e non sostanziale. Ne consegue che - fermi i poteri del giudice dell'opposizione di pronunciare la sospensione dell'esecuzione della sentenza - non può farsi ricorso alla sospensione del giudizio di appello ex art. 295 cod. proc. civ., essendo ciascuna impugnazione destinata a proseguire per proprio conto (Cass., sent. n. 15353/2010). L'appello principale è infondato.

Con esso si censura l'accoglimento della domanda riconvenzionale del condominio, di ripristino delle finestre sull'immobile sito al piano terra del condominio, in quanto pronunciata ultra petitum, trattandosi di domanda proposta in via subordinata all'accoglimento della rigettata principale ed avendo chiesto parte attrice, nelle conclusioni, il ripristino dello status quo ante "per l'intero primo piano" e non già per il piano terra, con conseguente erronea pronuncia sulle spese processuali. Nel merito si contesta violazione dell'art. 6 del Regolamento di condominio, asseritamente interpretato non nella sua totalità, consentendo questo l'esecuzione di lavori uraenti (oltre che necessari) l'autorizzazione del condominio, dandone comunicazione all'amministratore.

Va sgombrato il campo dall'affermazione secondo cui sussisterebbe violazione dell'art. 112 c.p.c. riguardo all'oggetto della domanda, risultando evidente dalla lettura complessiva degli atti delle parti, della documentazione dalle stesse allegata e dallo svolgersi del giudizio di primo grado, che l'oggetto della controversia e della relativa domanda riconvenzionale era costituito dalla costruzione al piano terra, ove la società attrice svolgeva la propria attività di concessionaria, sicchè risulta evidente che il riferimento al primo piano, contenuto nelle conclusioni del Condominio, costituisce mero e riconoscibile errore materiale, avendo quindi il giudice di prime cure correttamente interpretato la domanda senza alterare gli elementi obiettivi dell'azione.

Quanto alla prima censura, deve rilevarsi che le conclusioni formulate dal Condominio nella propria memoria di costituzione, si prestano effettivamente ad interpretazione equivoca poiché, dopo la proposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa, la difesa del condominio ha chiesto in via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda dell'attore, accertarsi e dichiararsi il diritto del condominio al risarcimento del danno con condanna al risarcimento e/o indennizzo del danno cagionato nella misura a determinarsi ed infine, premettendo le parole "in ogni caso", si è così espressa: "1) qualora l'On. Giudicante accolga la domanda dell'attore, accertare e dichiarare che il cambiamento di destinazione d'uso, attuato dalla Centrauto è del tutto abusivo ed in contrasto con l'intero Regolamento di Condominio e con le Leggi vigenti in materia di sicurezza; 2) per l'effetto ed in ogni caso, condannare la Centauto s.r.l. al ripristino dello status quo ante per l'intero primo piano".

Il giudice di primo grado ha quindi interpretato quest'ultima domanda come non proposta in via subordinata, stante il ripetuto inciso "in ogni caso", così esercitando il potere - dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, avvalendosi con tutta evidenza, nella fattispecie, dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg. applicabili ai negozi giuridici in generale ed interpretando le conclusioni nel senso di attribuirvi un effetto piuttosto che nel senso di non attribuirvene alcuno, operazione ermeneutica che si reputa corretta.

La censura attinente al merito è del pari infondata, avendo il giudice di prime abbondantemente motivato sulla necessità dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale per la trasformazione della facciata e del muro perimetrale comune con la realizzazione di vetrine da esposizione al posto di finestre, prevedendo l'art. 6 del Regolamento che qualunque opera da eseguirsi sul bene comune debba ottenere la preventiva autorizzazione dell'assemblea, come prescritto dal primo comma dell'artt. 1120 c.c., dovendo tale norma del regolamento, per il suo tenore, interpretarsi nel senso che, indipendentemente dalla natura delle opere, anche non immutante la funzione originaria dell'edificio, l'autorizzazione sia necessaria per qualsiasi opera, di qualsiasi natura, sia che riquardi l'interesse proprio del condomino che quelle dell'intero condominio.

Nella fattispecie non risulta che sia stata richiesta alcuna preventiva autorizzazione all'assemblea, né che l'intervento, unilateralmente eseguito dalla xxxx nel proprio esclusivo interesse, rivestisse carattere di estrema urgenza (nulla risultando al riguardo nella comunicazione del 7.12.2005), tale da giustificarne l'esecuzione in assenza di autorizzazione.

Non risulta infine dimostrato l'assunto secondo cui con l'apertura delle vetrate sarebbe stata ripristinata la situazione originaria.

Anche l'appello incidentale va dichiarato infondato e, sotto alcuni profili, inammissibile, avendo con esso il Cxxxxx insistito nella domanda di risarcimento dei danni, motivatamente rigettata dal giudice di prime cure, senza ad essa contrapporre argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.

Infatti, compiutamente argomentando anche in ordine all'insussistenza della violazione dell'art. 8 del regolamento, non configurandosi nella fattispecie il commercio di materiali "facilmente infiammabili", il Tribunale ha comunque escluso la sussistenza di asseriti danni per il condominio, non specificati né provati e tale pronuncia va confermata, non risultando invero neppure acquisiti sufficienti elementi per ritenere provata la violazione di destinazione urbanistica, come affermato in termini dubitativi nella relazione di parte allegata al fascicolo del condominio, riferentesi peraltro a particella (170) diversa da quella oggetto del permesso di costruire n. 723/2005 (131 sub 3).

La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata e, stante la tortale reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 639/2009 del Tribunale di Taranto in data 11.5.2009, proposto in via principale dalla xxxx ed in via incidentale dal Condominio di xxxxxx, li rigetta entrambi e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Taranto, il 6 dicembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2014.